

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Titolo II – STRUTTURA CENTRALE</b><br/><b>Art. 4 - ORGANI CENTRALI</b></p> <p><b>Nuovo comma 4.5 :</b></p>                 | <p><b>nuovo comma 4.5</b><br/>4.5 I titolari di qualsiasi carica elettiva dell’U.N.P.L.I. esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza.<br/>Essi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi statutari;</li><li>b) operare nell’esclusivo interesse dell’U.N.P.L.I.;</li><li>c) tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;</li><li>d) astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all’immagine o alla reputazione dell’U.N.P.L.I. e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati</li></ul> <p>La violazione dei suddetti obblighi può comportare – a seconda della gravità – la sanzione disciplinare della censura, o della sospensione dalle funzioni fino a sei mesi, o della decadenza dall’incarico integrata, in caso di recidiva, dalla ineleggibilità futura.</p> <p>La sanzione disciplinare è irrogata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> |
| <p><b>subordinato al precedente 4.5</b></p>  | <p><b>MORELLI ALFREDO (01) – delegato Umbria</b></p>  |
| <p><b>PROBIVIRI</b><br/>14.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:</p> <p>aggiungere una nuova lettera:</p> | <p><b>14.3 lettera f)</b><br/>f) accerta, a seguito di formale e circostanziata denuncia da parte di altro organo centrale o periferico dell’U.N.P.L.I. la violazione degli obblighi di cui all’art. 4.5 dello Statuto proponendo al Consiglio nazionale, ove ne ricorrano i presupposti, la relativa sanzione.</p>   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | PRELIMINARE: nuovo articolo:  |
| <b>NUOVO ARTICOLO</b> | <p>ART. 29 – CONFERENZA DELLE STRUTTURE PROVINCIALI<br/>E' costituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati Provinciali di cui all'art. 7.3 (o dove mancanti) di quelle esistenti in sostituzione.</p> <p>Essa ha compiti consultivi e di nomina di dieci membri nel Consiglio nazionale e un membro in ogni Commissione che si dovesse istituire.</p> <p>I compiti e le modalità saranno determinate da apposito Regolamento che dovrà tenere conto del numero delle Pro Loco rappresentate da ogni Comitato Regionale (cfr Art. 10.1)</p> |

**EMENDAMENTO N° 3****D'ALESSIO VITTORIO (02) – delegato Campania**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (collegato a precedente art.29) | COLLEGATI CHE CADONO SE NON APPROVATO:   |
| <b>NUOVO COMMA</b>              | 7.3 - E' costituita la Conferenza dei Presidenti Provinciali.<br>Con apposito regolamento il Consiglio ne definirà compiti e prerogative. In ogni caso la consulta, appena insediata, nominerà i propri rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale. |

| (collegato a precedente art.29)  | COLLEGATI CHE CADONO SE NON APPROVATO:   |
|--|--|
| <p><b>Art. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE</b></p> <p>10.1 Il Consiglio Nazionale è formato dal Presidente di ogni Comitato regionale e secondo le norme del regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale di cui all'art. 9.4 lett. i).</p> | <p>10.1 Il Consiglio Nazionale è formato da 31 Consiglieri, così composto:<br/>dal Presidente Eletto, dai 20 Presidenti dei Comitati Regionali, 10 rappresentanti eletti dalla Conferenza dei Presidenti Provinciali secondo le modalità da definire nel regolamento e comunque salvaguardando il diritto di rappresentanza di ogni comitato regionale</p> |
| <p>10.2 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione.</p>   | <p>10.2 In prima seduta è convocato dal Consigliere nazionale anziano mediante lettera semplice contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione.</p>   |

| (collegato a precedente art.29)   | COLLEGATI CHE CADONO SE NON APPROVATO:  |
|---|---|
| <p>11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'UNPLI, che la presiede, dal Vice Presidente e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove unità.</p> <p>I componenti della Giunta Esecutiva, all'atto della loro elezione, debbono risultare iscritti alla Pro Loco da almeno tre anni.</p> <p>Almeno la metà più uno dei componenti della Giunta devono essere scelti fra i componenti del Consiglio.</p> | <p>11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'UNPLI, che la presiede, dal Vice Presidente e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo compreso fra un minimo di cinque e un massimo di <b>undici</b> unità.</p> <p>I componenti della Giunta Esecutiva, all'atto della loro elezione, debbono risultare iscritti alla Pro Loco <b>delegante da almeno tre anni e mantenere l'iscrizione alla stessa per tutto il mandato..</b></p> <p>Almeno la metà più uno dei componenti della Giunta devono essere scelti fra i componenti del Consiglio <b>e tra questi, almeno i due terzi, tra i Presidenti dei Comitati Regionali.</b></p> |

**EMENDAMENTO N° 6****D'ALESSIO VITTORIO (02) – delegato Campania**

| (collegato a precedente art.29)   | COLLEGATI CHE CADONO SE NON APPROVATO:   |
|---|--|
| 6.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva che ne determina il numero, il nominativo dei componenti, la durata dell'incarico e l'eventuale dotazione finanziaria.         | 16-1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva che ne determina il numero, il nominativo dei componenti, la durata dell'incarico e l'eventuale dotazione finanziaria.<br><b>In ogni dipartimento dovrà essere nominato un Membro indicato dal Consiglio Nazionale e uno indicato dalla Conferenza dei Presidenti Provinciali di cui all'art. 10.1</b> |
| 16.3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente Nazionale, che ha il compito di coordinarne l'attività. | 16-3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva e <b>risponde alla Giunta del suo operato.</b><br><b>Il Presidente Nazionale non può essere responsabile di un dipartimento, né può parteciparvi, ne tanto meno interferire se non attraverso la Giunta..</b>   |

**EMENDAMENTO N° 7****D'ALESSIO VITTORIO (02) – delegato Campania**

| (collegato a precedente art.29)   | COLLEGATI CHE CADONO SE NON APPROVATO:   |
|---|--|
| 17.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all'UNPLI. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale | 17.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all'UNPLI. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale.<br><b>In ogni commissione dovrà essere indicato un membro indicato dalla Conferenza dei Presidenti Provinciali.</b> |

|   | Non ammissibile se passa Morelli che esclude il vincolo di mandato   |
|---|--|
| 4.3 I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo <b>impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio Nazionale.</b>                 | 4.3 I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo <b>impedimenti regolarmente fatti pervenire prima della riunione, debitamente documentati e accettati dall'organo di appartenenza; di tale impedimento dovrà essere informata, negli stessi termini, anche la Pro Loco di appartenenza.</b> |
| 4.4 I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell'UNPLI, s'intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l'affiliazione all'UNPLI, che consenta il diritto di voto. | 4.4 I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell'UNPLI, s'intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza <b>che li ha delegati alla carica</b> non risulta in regola con l'affiliazione all'UNPLI, che consenta il diritto di voto.  |

| 1.3 L'UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali, oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Regionali. | 1.3 L'UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali, <b>provinciali laddove esistenti</b> , oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Regionali. |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p>2.2 L'UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:</p> <p>a) <b>coordinare tutte le sue strutture periferiche;</b></p>   | <p>2.2 L'UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:</p> <p>a) <b>coordinare i Comitati Regionali</b></p>   |
| <p>2.3 L'UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:</p> <p><i>a) il coordinamento dell'attività delle Pro Loco;</i></p> <p><i>b) la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;</i></p> | <p>2.3 L'UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:</p> <p>a) <b>il coordinamento dell'attività delle Pro Loco e dei Comitati Provinciali;</b></p> |

| <p>Nuovo testo proposto dal Consiglio:</p> <p>3.14 Avverso l'esclusione di una Pro Loco, la stessa può presentare ricorso al Consiglio Nazionale che decide in maniera definitiva previo parere del Comitato Regionale di competenza.</p> <p>Il parere va dato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende comunque come dato.</p> | <p>3.14 Aggiungere in coda:</p> <p><b>La Pro Loco esclusa potrà essere ammessa dallo stesso Comitato Regionale, solo dopo che la stessa abbia rimosso le cause che ne hanno generato la esclusione.</b></p> |
|---|---|

| 6.4 I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza. | 6.4 I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza, <b>verso cui hanno obbligo di trasmettere, se richiesta, tutta la documentazione contabile e gestionale che, in ogni caso, dovrà essere consegnata alla nuova gestione subentrante.</b> |
|---|---|

| <p>9.5 L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti in sede di Assemblea regionale in ragione di uno ogni venti Pro Loco iscritte o frazione superiore a dieci, i quali hanno diritto di voto seconda quanto previsto nell'art. 3 c. 6. All'Assemblea Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI.</p> | <p>9.5 L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti e/o Delegati delle Pro Loco iscritte secondo quanto previsto nell'art. 3.6. L'Assemblea Nazionale può realizzarsi anche mediante assemblee regionali. In tal caso ad ogni Assemblea regionale elettiva dovrà presenziare un membro del Consiglio nazionale a ciò espressamente delegato. All'Assemblea Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI. Le modalità di realizzazione e partecipazione saranno definite con apposito Regolamento .</p> |
|---|---|

**EMENDAMENTO N° 14****D'ALESSIO VITTORIO (02) – delegato Campania**

| 12.9 NUOVO COMMA | NUOVO COMMA:<br>12.9 La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi carica e/o incarico interno e esterno all'UNPLI che non sia di mera rappresentanza. |
|------------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Art. 13- COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI<br>13.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi eletti dall'Assemblea fra candidati <b>aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.</b> | 13.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi eletti dall'Assemblea fra candidati <b>regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.</b>   |
|  | Il 13.6 è collegato con il 15.3 lettera d)   |
| 13.6 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti  | <b>Si abroga il testo proposto del 13.6, sostituito da:</b><br><br><b>13.6 Il Collegio può predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprimere, a richiesta degli Organi centrali, il proprio parere tecnico sulle procedure e le eliberazioni degli Organi Centrali;</b> |

|   | Prevede la Commissione elettorale   |
|---|---|
| 14.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque componenti eletti dall'Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. | 14.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque componenti eletti dall'Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza <b>attestati da idoneo Curriculum che sarà valutato dalla Commissione elettorale</b> |

**EMENDAMENTO N° 17****D'ALESSIO VITTORIO (02) – delegato Campania**

|  |  |
|--|--|
|  | Il 15.3 lettera d (abolizione) è collegato con il 13.6   |
| 15.3 LETTERA C)<br>c) <b>raccordare e</b> coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;   | 15.3 LETTERA C) <b>(elimina raccordare)</b><br>c) coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali, anche promuovendo una rete uniforme di intercomunicazione; |
|  | SE CADE IL PUNTO 13.6 non è ammissibile  |
| 15.3 LETTERA D)<br>d) predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprimere a richiesta degli Organi centrali il proprio parere tecnico sulle procedure e le deliberazioni degli Organi centrali; | <b>ABOLIRE IL 15.3 LETTERA D)</b>  |

|  |   |
|--|---|
|  | Forte limitazione per possibili entrate non previste  |
| 20.1 Le risorse economiche, con le quali l'UNPLI provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:<br>a) quote e contributi dei soci (ecc) | 20.1 Le risorse economiche, con le quali l'UNPLI provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono <b>esclusivamente</b> :<br>a) quote e contributi dei soci (ecc)           |
|  | Unpli Nazionale subalterna ai Comitati Regionali  |
| 20.1 lettera i)<br>i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.  | i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ad eccezione di quelle riconducibili a prerogative dei Comitati regionali e/o con esse incompatibili. |

| 24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione | 24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.<br><br>Nuova parte:<br><b>Nel caso in cui si voglia procedere per acclamazione, tale procedura potrà essere consentita solo se acquisita l'unanimità dei partecipanti; come consolidata prassi giurisprudenziale.</b> |
|---|--|

**EMENDAMENTO N° 20****COLOMBINO GIORGIO (03) – delegato Sardegna**

|   |  |
|---|--|
|   | 14.3 lettera f) se approvato Morelli 14.3 f) diventa g)  |
| 14.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti: | 14.3 lettera f) : NUOVO<br>f) intervengono e regolano sempre, i conflitti in ambito periferico, tra Presidente regionale e dirigenti componenti le giunte e i consigli regionali |

| <p><b>Art. 2 - OGGETTO SOCIALE</b></p> <p>2.1 L'UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi della Comunità Europea.</p> | <p>2.1 L'UNPLI non ha scopo di lucro e le sue azioni sono finalizzate a supportare le attività delle pro loco e a favorire l'attivazione delle condizioni e degli strumenti utili per il raggiungimento dei loro obiettivi.</p> |
|--|---|

| 10.6 comma C:<br><br>c) determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Nazionale e l'altra; | 10.6 comma C)<br><br>c) All'inizio di ogni quadriennio il consiglio nazionale, su proposta del Presidente e della Giunta, approva il piano strategico di mandato. Annualmente, nella seduta antecedente quella di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio Nazionale determina le linee di azione ed i programmi di attività dell'UNPLI per l'anno successivo in coerenza con il piano strategico di mandato |
|---|--|

| <p><b>Art. 2 - OGGETTO SOCIALE</b></p> <p>2.3 L'UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:</p> <p>a) il coordinamento dell'attività delle Pro Loco;</p> <p>b) la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, <b>regionale, provinciale, comunale e locale</b>;</p> | <p>Eliminare una parte del 2.3 lettera b)</p> <p>Eliminare:<br/><b>regionale, provinciale, comunale e locale</b></p> <p>testo risultante:</p> <p>b) la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale;</p> |
|--|---|

| 1.4 L'UNPLI ha sede legale a Roma <b>e sede operativa nella città di residenza del suo Presidente pro-tempore.</b> | Eliminare da 1.4 <b>“e sede operativa nella città di residenza del suo Presidente pro-tempore.”</b><br><br><b>Testo risultante:</b><br>14 L'UNPLI ha sede legale a Roma. |
|--|--|

| 11.2 (OMISSIS)<br>Almeno la metà più uno dei componenti della Giunta devono essere scelti fra i componenti del Consiglio. | ELIMINARE la nuova parte del punto 11.2:<br><br>“Almeno la metà più uno dei componenti della Giunta devono essere scelti fra i componenti del Consiglio.” |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| ART. 15 SEGRETARIO GENERALE<br><br>cambia Segretario Generale in Direttore Generale...                  | Sostituire in tutto l'art. 15 " Segretario" con "Direttore"<br><br><b>Nota:</b> se passa, collazionare tutto lo Statuto e i Regolamenti per sostituire analogamente il nome....<br>Compreso altri emendamenti presentati sul segretario |
| <b>NOTA: Se cade quello sopra, cadono altri (comma 1 e nuovo m)</b>                                     | Alternativo a 15.1 di Perrotti:   |
| 15.1 Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente Nazionale anche tra i non Consiglieri. | 15.1 Il Direttore Generale è nominato e revocato dalla Giunta su proposta del Presidente.   |
| NUOVO COMMA m)  | 15.COMMA m) nuovo<br><br>Al Direttore Generale possono essere assegnati compiti specifici secondo delibera della giunta.  |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Nota: elimina anche da chi viene eletto il Presidente, chi elegge il Presidente rimane solo nei compiti della Assemblea, senza definizione della maggioranza utile.</b> |
| 12.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. | Nuovo testo:<br>12.2 Il Presidente può essere eletto senza alcun limite di mandati consecutivi.  |

**EMENDAMENTO N° 28****PERROTTI MARIO (11) – delegato Campania**

| NUOVO | 12.9 Il Presidente Nazionale, al termine del proprio mandato, ha l'obbligo di consegnare al proprio successore tutti gli atti amministrativi e documenti relativi alla sua gestione. |
|-------|--|

**EMENDAMENTO N° 29****PERROTTI MARIO (11) – delegato Campania**

| <b>NOTA</b>  | Alternativo a 15.1 di Guidolin  |
|--|---|
| 15.1 Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente Nazionale anche tra i non Consiglieri | 15.1 Il Segretario Generale è proposto dal Presidente Nazionale tra i Consiglieri nazionali e nominato dal Consiglio Nazionale. |

| NOTA  | Il primo emendamento condiziona gli altri due  |
|---|--|
| <p><b>Art. 4 – ORGANI CENTRALI</b><br/>4.1 Gli Organi centrali dell'UNPLI sono:<br/>a) l'Assemblea Nazionale;<br/>b) il Consiglio Nazionale;<br/>c) la Giunta Esecutiva;<br/>d) il Presidente;<br/>e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;<br/>f) il Collegio Nazionale dei Probiviri.</p> | <p><b>Art. 4 - ORGANI CENTRALI</b><br/>4.1 Gli Organi centrali dell'UNPLI sono:<br/>a) l'Assemblea Nazionale;<br/>b) il Consiglio Nazionale;<br/><b>C) Il Presidente del Consiglio Nazionale</b><br/>d) la Giunta Esecutiva;<br/>e) il Presidente;<br/>f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;<br/>g) il Collegio Nazionale dei Probiviri..</p> |

| Alternativo al 10.1 di D'Alessio<br>- composizione diversa -  | <b>Se non viene approvato il primo su art. 4, decade</b>   |
|---|--|
| <p>Art. 10 consiglio nazionale</p> <p>10.1 Il Consiglio Nazionale è formato dal Presidente Nazionale eletto e da 30 Consiglieri eletti democraticamente nelle assemblee regionali, proporzionalmente al numero delle Pro Loco associate, salvaguardando il diritto di rappresentanza di ogni Comitato regionale e secondo le norme del regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale di cui all'art. 9.4 lett. i).</p> | <p>Elimina la frase <b>“dal Presidente Nazionale e”</b></p> <p>10.1 Il Consiglio Nazionale è formato da 30 Consiglieri eletti democraticamente nelle assemblee regionali, proporzionalmente al numero delle Pro Loco associate, salvaguardando il diritto di rappresentanza di ogni Comitato regionale e secondo le norme del regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale di cui all'art. 9.4 lett. i).</p> |

|  | <b>Se non viene approvato il primo su art. 4, decade</b>   |
|--|--|
| Art. 10.6 (consiglio nazionale)<br>lettera i)<br><br>i) elegge i componenti della Giunta Esecutiva proposti dal Presidente eletto, fra i quali il Vice-Presidente; | i) Elegge il Presidente del Consiglio tra i suoi componenti. Elegge i componenti della Giunta Esecutiva proposti dal Presidente eletto, fra i quali il Vice-Presidente.<br><br>Non possono essere eletti a Presidente del Consiglio Nazionale, anche se uscenti, il Presidente Nazionale, il Presidente del collegio nazionale dei Revisori dei conti, il Presidente del collegio dei Probiviri. |

|                   | <b>Se non viene approvato il primo su art. 4, decade</b>  |
|-------------------|---|
| NUOVO ART. 10.BIS | <p>10.1 BIS – Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale, determinandone l'ordine del giorno delle riunioni.</p> <p>10.2. BIS – In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni potranno essere svolte da un Vice Presidente all'uopo nominato nella stessa seduta della sua elezione.</p> <p>10.3. BIS – Può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;</p> <p>10.4 BIS – Può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Esecutiva.</p> |

|  | Se non viene approvato il primo su art. 4, decade   |
|--|---|
| 12- Presidente Nazionale<br>12.4 lettera d)<br><br>d) <b>convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;</b> | 12.4 lettera d)<br><br>d) <b>di concerto con il Presidente del Consiglio può chiedere di convocare Consiglio Nazionale concordando l'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede</b> la Giunta Esecutiva, determinando l'ordine del giorno delle riunioni; |

| <p>Art. 3.14 - aggiunge un comma</p> <p>Possibile conseguente rinumerazione altri commi</p> | <p>Aggiunge:</p> <p>3.14 bis: in caso di inerzia del Comitato regionale in riferimento alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi del precedente comma 3.4 e/o 3.14, il Presidente Nazionale, trascorsi trenta giorni dalla data della decisione, provvede autonomamente alla nomina del Commissario ad acta per provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla deliberazione del Consiglio Nazionale.</p> |
|---|---|

| <p>Art. 3 comma 2<br/>3.2 Una Pro Loco si associa all'UNPLI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente che ne delibera l'ammissione dopo <b>avere sentito il parere del Presidente provinciale competente, ove esistente, e</b> avere verificato la richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati.</p> | <p>Eliminare da art. 3 comma 2 "aver sentito il parere del Presidente provinciale competente, ove esistente, e"<br/><br/>testo risultante:<br/><br/>3.2 Una Pro Loco si associa all'UNPLI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente che ne delibera l'ammissione dopo avere verificato la richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati</p> |
|--|--|

**EMENDAMENTO N° 37****GIANNARELLI MAURO (15) delegato Toscana**

| 11.2 ( omissis ) I componenti della Giunta Esecutiva, all'atto della loro elezione, debbono risultare iscritti alla Pro Loco da almeno tre anni. | Eliminare da art. 11.2:<br><br>"I componenti della Giunta Esecutiva, all'atto della loro elezione, debbono risultare iscritti alla Pro Loco da almeno tre anni." |
|--|--|

|  | REGOLAMENTO ASSEMBLEARE   |
|--|---|
| Art. 4.5 Regolamento<br>4.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 24.4 dello Statuto. | Aggiunge condizioni:<br><br>4.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 24.4 dello Statuto <b>e di avere svolto almeno un mandato da Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale</b> |